

Sentenza del 13/02/2017 n. 409 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana Sezione/Collegio 29

Intitolazione:

Non disponibile

Massima:

Non disponibile

Testo:

Con avviso di accertamento notificato il 26/11/2012 a seguito di una ricognizione sui codd immobili fantasmi del territorio, l'Agenzia delle Entrate di Siena contestava alla maggiori redditi da fabbricati rispetto a quelli dichiarati per l'anno 2008 in relazione alle categorie catastali A4 e C2 a quel momento attribuite, elevandoli da 21.500 a € 25.548 e rideterminando le relative imposte.

Proponeva ricorso il contribuente adducendo che trattavasi di fabbricati rurali strumentalmente per attività agricola e che le categorie catastali cui faceva riferimento l'ufficio erano da ri in forza di una domanda di variazione catastale presentata il 12 ottobre 2011 (da A4 ad A6 per i immobili rurali anche ad uso abitativo e da C2 a D10 per quelli ad uso esclusivamente strumentali agli scopi agricoli) a seguito del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, articolo 7 commi 2 bis 2 2 quater, convertito con modifiche in legge 106 del 2011, che dettava nuove disposizioni in tem classamento dei fabbricati dotati dei requisiti di ruralità consentendone la variazione sulla b una autocertificazione e della documentazione di supporto. Sulla domanda nessuna risposta era p dall'ufficio.

La commissione provinciale accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese, ritenendo che i essendo intervenuto alcun diniego da parte dell'A.F., la domanda doveva ritenersi accettata con conseguente assegnazione delle nuove categorie catastali richieste.

Ha appellato l'ufficio sostenendo che non poteva applicarsi l'istituto del "silenzio assenso" d alla legge 241/1990 (come sostanzialmente fatto dai giudici di prime cure) in quanto il proced tracciato dal d.l. 70 del 2011 era da ritenere di tipo concertato, per cui richiedeva un'istrut da parte dell'ufficio e una successiva convalida della domanda, procedura che al momento della presentazione dell'appello non si era ancora conclusa, dal che il permanere del precedente clas

Svolta l'udienza di discussione con la sola partecipazione de rappresentante della AdE di Siena all'esito della camera di consiglio la commissione così osserva e decide.

Va premesso l'exkursus delle fonti normative che nella materia si sono susseguite:

Col decreto legge 70 del 2011 convertito in legge 106 del 2011 il legislatore, come esplicitato stesso articolo 1 della novella, mirava a dare, con carattere di necessità ed urgenza, disposiz finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche med l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici, dell' attività edilizia e di quella fiscale.

Nello specifico, il suo articolo 7, intitolato "semplificazione fiscale", alla lettera t-bis) s proponeva di realizzare un meccanismo di attribuzione del requisito di ruralità dei fabbricati, nell'ottica enunciata dal suo comma 1 di "ridurre il peso della burocrazia che grava sulle impr e più in generale sui contribuenti", attraverso il procedimento della autocertificazione e dell' istanza di cui di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del medesimo articolo, da presen entro il 30/9/2011.

Tale disciplina però ebbe breve vita perché con l'articolo 13 co. 14, lett. d bis, del d.l. 6 dicembre 2011 n. 2001 (denominato "Salva Italia") convertito con modifiche con legge 22 dicembre 2011 n. 2001 venivano abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2012 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Il comma 14 bis del suddetto articolo 13, nel confermare la facoltà di chiedere la qualifica rurale per diverso classamento, prevedeva l'emanazione di un apposito decreto del MEF per stabilire le modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.

Il decreto in questione veniva varato il 26 luglio 2012 e in esso si stabiliva tra l'altro:

- di dare conferma al meccanismo di presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralità autocertificato come sussistente a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda (articolo 2);
- di prevedere una procedura di verifica anche a campione delle domande e delle autocertificazioni dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio (articolo 4);
- che conservano validità le domande di classamento di immobili dotati del requisito di ruralità presentate successive alla precedente scadenza prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 70/2011 del 30/9/2011 purché presentate entro il 30/9/2012 (articolo 7, comma 2).

Interveniva infine il decreto-legge 102 del 2013, convertito in legge 124 al 2013 il cui articolo 5 comma 5 ter, chiariva che :l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Tale norma è stata qualificata di interpretazione autentica dalla Corte di legittimità (Sez. 6 - Ordinanza n. 24366 del 29/11/2016) per cui controversie pendenti su fabbricati rurali vanno decise alla luce della norma interpretativa sopravvenuta e l'inserimento negli atti catastali della ruralità degli immobili ha effetto retroattivo.

Da quanto esposto si evince che:

1. pur essendo stata depositata la domanda con l'autocertificazione da parte della contribuente data 12 ottobre 2011, ergo fuori dall'originario termine del 30/9/2011 fissato dal decreto-legge 70/2011, per effetto del articolo 7 comma 2 del DM 26 luglio 2012 essa aveva recuperato la sua validità;
2. in forza della norma di interpretazione autentica tracciata dall'articolo 5 ter del d.l. n. 102 del 2013, convertito in legge n. 124 del 2013, come tale avente indubbia efficacia retroattiva, la domanda di riconoscimento del requisito di ruralità con conseguente nuovo classamento presentata dalla contribuente ricorrente estendeva tale riconoscimento al quinquennio antecedente e quindi andava coprire a retroattività anche l'annualità 2007 oggetto dell'accertamento dell'ufficio.
3. la procedura introdotta con il decreto-legge 201 del 2011 non richiedeva affatto un'istruttoria ma solo ed una convalida della certificazione proposta dal contribuente come sostenuto all'ufficio, ma non la possibilità di verifiche postume da realizzare anche a campione e che comunque non subordinava in alcun modo l'attribuzione del requisito e quindi del classamento divenuto operativo già al momento della presentazione dell'istanza (una tecnica legislativa di controllo sperimentata anche in altri casi).
4. l'ufficio a tale verifica risulta non aver provveduto fino al momento dell'appello, limitandosi a rinviare la decisione.

invocare ancora un indeterminato ulteriore spazio temporale per farlo: una tesi che a ben veder
finisce per vanificare la stessa ratio legis perché subordinerebbe per anni il riconoscimento di
ruralità alle determinazioni degli uffici finanziari, e questo a prescindere dalla normativa sul
silenzio assenso pure ispirata alle stesse esigenze di celerità dell'azione amministrativa nel
rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e di tutela del contribuente
che non può restare indefinitamente esposto all'azione della pubblica amministrazione in contrasto
con le regole tracciate dallo statuto che mira a tutelarlo espressamente richiamato dal d.l. 10

L'appello dell'ufficio va pertanto respinto con conferma dell'impugnata sentenza. Le spese
seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri fissati

Dm 55/2014.

P.Q.M.

La commissione conferma la sentenza impugnata e rigetta l'appello dell'ufficio che condanna al
pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2400,00 oltre a rimborso forfettario, Iva
come per legge.
